Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 maggio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1163.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 151, relativo alle lauree rilasciate dalla facoltà di farmacia, sono aggiunte le seguenti parole: « e in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 158, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 159. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di applicazione.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel biennio di studi propedeutici sono insegnamenti fondamentali:

1) anatomia umana (*);
2) botanica farmaceutica (*);
3) chimica generale ed inorganica (*);
4) fisica;
5) istituzioni di matematiche (*);
6) chimica fisica (*);

7) chimica organica I (**);
8) fisiologia generale;
9) microbiologia ed igiene;
10) analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa).

Nel triennio di studi di applicazione sono insegnamenti fondamentali:

1) chimica biologica (*);
2) chimica farmaceutica e tossicologica I (*);
3) chimica farmaceutica e tossicologica II (*);
4) chimica organica II (**);
5) chimica degli alimenti (*);
6) metodi fisici in chimica organica;
7) analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa);
8) farmacologia e farmacognosia (*);
9) tecnica e legislazione farmaceutica (*);
10) biochimica applicata (*);
11) analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
12) saggi e dosaggi farmacologici;
13) chimica farmaceutica applicata (*);
14) impianti dell'industria farmaceutica;
15) laboratori di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

Sono insegnamenti complementari:

1) biofarmacia (*);
2) biologia molecolare;
3) biopolimeri;
4) chemioterapia;
5) chimica analitica (*);
6) chimica biofarmaceutica (*);
7) chimica clinica (*);
8) chimica degli eterocicli;
9) chimica dei prodotti cosmetici;
10) chimica dei prodotti dietetici;
11) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
12) chimica delle sostanze organiche naturali;
13) chimica terapeutica (*);
14) chimica tossicologica industriale (*);
15) complementi di chimica organica;
16) enzimologia;
17) farmacia industriale (*);
18) farmacia veterinaria;
19) farmacognosia;
20) farmacologia molecolare;
21) fitofarmaci;
22) inglese scientifico;
23) istituzioni di patologia generale;
24) microchimica (*);
25) radiochimica;
26) sintesi speciali organiche;
27) statistica e biometria.

Le materie segnate con asterisco sono comuni alla laurea in farmacia, quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Art. 160. — Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve aver superato tutti i 10 esami previsti nel primo biennio. Inoltre lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la frequenza al suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non può ottenere la frequenza al suddetto corso.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti precedenze:

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di:	*Se non ha superato l'esame di:*
chimica organica I	chimica generale ed inorganica
chimica fisica	chimica generale ed inorganica + fisica + istituzioni di matematiche
chimica farmaceutica e tossicologica I	chimica organica I
fisiologia	anatomia umana
farmacologia e farmacognosia	fisiologia
chimica biologica	chimica organica I
saggi e dosaggi farmacologici	farmacologia e farmacognosia
tecnica e legislazione farmaceutica	chimica farmaceutica e tossicologica I
impianti dell'industria farmaceutica	chimica farmaceutica e tossicologica I e II
metodi fisici in chimica organica	fisica + chimica organica I
biochimica applicata	chimica biologica
chimica farmaceutica applicata	chimica farmaceutica e tossicologica I e II + tecnica e legislazione farmaceutica
analisi chimico-farmaceutica II	analisi chimico-farmaceutica I
analisi chimico-farmaceutica III	analisi chimico-farmaceutica II

Art. 161. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami fra i corsi complementari; deve inoltre presentare una dissertazione scritta, di indole sperimentale. L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica della dissertazione scritta.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche dovrà aver fatto un semestre di pratica professionale presso una farmacia oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso una industria farmaceutica secondo le modalità indicate dalla facoltà.

Il periodo di pratica professionale deve essere svolto dopo il conseguimento del titolo accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1164**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Manfredonia.

N. 1164. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Manfredonia (Foggia), a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1165**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Santa Maria degli Angeli.

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Santa Maria degli Angeli (Perugia), a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico industriale per l'elettrotècnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1166**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Campobasso.

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Campobasso, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Pilla » di Campobasso, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1167**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Ladispoli.

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Ladispoli (Roma), a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1168**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Aritzo.

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Aritzo (Nuoro), a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1169**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Bari (quarto istituto).

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Bari, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il quarto istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « G. Cesare » di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1170**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Palermo (quarto istituto).

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Palermo, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il quarto istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Crispi » di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1171**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Trani.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Trani (Bari), a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1172.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in La Spezia (secondo istituto).

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in La Spezia, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « Da Passano » di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1173.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Salerno.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Salerno, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e per geometri « Genovesi » di Salerno, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1174.**

Istituzione di un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Novara.

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Novara, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, soppressa la sezione per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali « Mossotti » di Novara, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1175.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Santarcangelo di Romagna.

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Santarcangelo di Romagna (Forlì), a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Valturio » di Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1176.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Torino (nono istituto).

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Torino, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il nono istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica del sesto istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il provvedimento del quartier generale del Governo militare alleato, divisione finanza, 13 Corps del 27 marzo 1946, n. 13C/AMG/FIN/J/16, con il quale il rag. Bruno Visin è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 46, con il quale il predetto agente di cambio è stato collocato fuori ruolo;

Vista la dichiarazione in data 4 novembre 1977, con la quale il rag. Bruno Visin ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Trieste, dalla commissione per il listino e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal rag. Bruno Visin dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste, a decorrere dal 31 dicembre 1977.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1978

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 367

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

Indizione della elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 41 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977;

Ritenuto doversi indire le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali avranno luogo nel giorno 29 ottobre 1978 dalle ore 8 alle ore 20 presso la sede del Ministero stesso sito in Roma, via Sallustiana, 53.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale.

Art. 3.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1108 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: BISAGLIA

(3504)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Trasformazione della società « Arthur Andersen S.r.l. », in Roma, in società in nome collettivo e modificazione alla denominazione della stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1974, con il quale la società « Arthur Andersen S.r.l. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 23 dicembre 1976 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società a responsabilità limitata in società in nome collettivo, con conseguente modifica della denominazione sociale in « Arthur Andersen & Co. S.n.c. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 27 gennaio 1977;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attivià di revisione accordata con decreto 14 gennaio 1974 alla società « Arthur Andersen S.r.l. », con sede in Roma, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Arthur Andersen & Co. S.n.c. ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto della predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(3364)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio generale dell'ente sopracitato, chiamandone a far parte, tra gli altri, il dott. Marco Prastaro, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Vista la lettera in data 1° aprile 1978, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto la sostituzione del dott. Marco Prastaro, destinato al altro incarico, con il vice questore r.c. dott. Giuseppe Mansi;

Decreta:

Articolo unico

Il vice questore r.c. dott. Giuseppe Mansi è nominato componente il consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dott. Marco Prastaro, per il restante periodo del quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

(3363)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra dell'alimentazione dolciaria - Miad », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra dell'alimentazione dolciaria - Miad », che avrà luogo a Torino dal 13 al 17 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 aprile 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Variazione automatica per il bimestre maggio-giugno 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,55 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,75 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3522)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Variazione automatica per il bimestre maggio-giugno 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3524)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Variazione automatica per il bimestre maggio-giugno 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,55 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,75 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3523)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Costo effettivo, per il bimestre maggio giugno 1978 dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il decreto in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3526)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Costo effettivo, per il bimestre maggio giugno 1978 dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata, ed, in particolare le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3525)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1978 dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3529)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Variazione automatica per il bimestre maggio-giugno 1978 del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,15 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,05 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,15 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,15 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3530)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1978 dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3527)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1978 dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,65 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3528)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1978, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,55 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,75% per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1978, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3, il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commisisone, è pari al 15,55 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,75% per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3520)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Variazione automatica per il bimestre maggio-giugno 1978 del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,15 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,05 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,15 % per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,15 % per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3531)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1978, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,60 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 dicembre 1977 è pari al 13,75% per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,60 %, il tasso di riferimento è pari al 15,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3521)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1978, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,55 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,75% per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1978, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 1° marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 4 marzo 1978, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1978 il costo della provvista è pari al 13,80% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,55 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 13,75% per il bimestre maggio-giugno 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre maggio-giugno 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Italsil, in Melfi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalla società S.p.a. Italsil di Melfi (Potenza);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società S.p.a. Italsil di Melfi (Potenza).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3512)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Nuova Omsa, in Faenza.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalla società S.p.a. Nuova Omsa di Faenza (Ravenna);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società S.p.a. Nuova Omsa di Faenza (Ravenna).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3513)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Calver, in Teverola.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalla società S.p.a. Calver di Teverola (Caserta);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società S.p.a. Calver di Teverola (Caserta).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3514)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vi-Fond Safes, in Viggiano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. Vi-Fond Safes di Viggiano, località Cembrina (Potenza);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera, c), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. Vi-Fond Safes di Viggiano, località Cembrina (Potenza).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3515)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SILTI, in Bari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. SILTI (Società italiana lavorazioni tintoria industriale) di Bari;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi azendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. SILTI (Società italiana lavorazioni tintoria industriale) di Bari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del «vino da tavola» con indicazione geografica «Genazzano» bianco e rosso.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 3, la delimitazione della zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine semplice ora designati in etichetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2133/74 del consiglio dell'8 agosto 1974, come vino da tavola con indicazione geografica ha formulato il parere di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di delimitazione
della zona di produzione delle uve dei vini da tavola «Genazzano»

La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini «Genazzano» nei tipi bianco e rosso comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di S. Vito Romano, Olevano Romano, Paliano e Cave.

Tale zona è così delimitata:

da quota 247 sul fiume Sacco, in località Prato Vetto, il limite segue, in direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino ad incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est, sino ad incrociare la strada che si immette sulla strada statale n. 155 in prossimità del km 22,100 circa. Segue tale strada e successivamente quella statale per circa 100 metri in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la località la Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella Valle Copiccia, per seguire poi verso sud-ovest il corso d'acqua sino a costeggiare, in località Polledrana, la strada all'altezza della quota 240 (Font.na). Segue quindi tale strada, in direzione nord-ovest che passa a sud delle Mura S. Paolo fino ad incrociare il confine di Genazzano in prossimità della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord-ovest sino ad incrociare il fosso di S. Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua, in direzione ovest, fino a quota 247 e poi, in direzione nord-ovest, la strada che costeggia ad ovest Colle Tocciano e ad est Colle Cerreto, passando per le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente il km 15 sulla strada statale n. 155 da dove prosegue sul nord in linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi, verso nord-ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino ad incrociare la strada per S. Vito Romano al km 28. Lungo tale strada raggiunge il centro abitato di S. Vito Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue, in direzione nord-est, seguendo una spezzata che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento, va ad incrociare il corso d'acqua che confluisce nel fosso della Valle. Percorre questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e proseguendo lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove è iniziata la delimitazione.

(3121)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Little Garden 67», in Roma

Con decreto ministeriale 10 aprile 1978 i poteri conferiti al dott. Giuseppantonio Cela, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Little Garden 67», in Roma, sono stati prorogati fino al 15 settembre 1978.

(3487)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 21 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 21 aprile 1978

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,40
Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	95,10
» 5% (Ricostruzione)	97,075
» 5% (Città di Trieste)	96,75
» 5% (Beni esteri)	95,975
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	86,625
» 5,50% » » 1968-83	83,175
» 5,50% » » 1969-84	80,05
» 6% » » 1970-85	79,90
» 6% » » 1971-86	76,80
» 6% » » 1972-87	74,90
» 9% » » 1975-90	83,90
» 9% » » 1976-91	82,50
» 10% » » 1977-92	89,125
Redimibile 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	99.90
» » » 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1-7-1979	101,575
» » » » 1-10-1979	101,40
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1-1-1979	95,95
» » Pol. 9% 1-4-1979 I emiss.	97,175
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	95,475
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	90,325
» » Pol. 9% 1-1-1980	94,525
» » » 10% 1-1-1981	94,225
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	80,375
» » Pol. 12% 1-4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	867,55
Dollaro canadese	758 —
Franco svizzero	442,695
Corona danese	153,075
Corona norvegese	159,60
Corona svedese	186,98
Fiorino olandese	391,55
Franco belga	26,841
Franco francese	187,13
Lira sterlina	1584,15
Marco germanico	418,09
Scellino austriaco	58,125
Escudo portoghese	20,75
Peseta spagnola	10,757
Yen giapponese	3,857

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 24 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	867,60	867,60	867,45	867,60	867,50	867,60	867,5	867,60	867,60	867,60
Dollaro canadese	758 —	758 —	758 —	758 —	758 —	758 —	758 —	758 —	758 —	758 —
Franco svizzero	443,09	443,09	442,90	443,09	442,70	443,09	442,30	443,09	443,09	443,05
Corona danese	152,95	152,95	152,90	152,95	152,80	152,95	153,20	152,95	152,95	152,95
Corona norvegese	159,60	159,60	159,80	159,60	159,85	159,60	159,60	159,60	159,60	159,60
Corona svedese	187,01	187,01	187 —	187,01	187,30	187,01	186,95	187,01	187,01	187 —
Fiorino olandese	391,60	391,60	391,80	391,60	391,65	391,60	391,50	391,60	391,60	391,60
Franco belga	26,847	26,847	26,86	26,847	26,83	26,84	26,635	26,847	26,847	26,84
Franco francese	187,18	187,18	187,10	187,18	186,55	187,18	187,08	187,18	187,18	187,15
Lira sterlina	1583,40	1583,40	1585 —	1583,40	1584,50	1583,40	1584,90	1583,40	1583,40	1583,40
Marco germanico	418,30	418,30	417,80	418,30	417,95	418,30	417,88	418,30	418,30	418,30
Scellino austriaco	58,10	58,10	58,13	58,10	58,03	58,10	58,15	58,10	58,10	58,10
Escudo portoghese	20,85	20,85	20,65	20,85	21,30	20,85	20,65	20,85	20,85	20,85
Peseta spagnola	10,754	10,754	10,76	10,754	10,76	10,75	10,76	10,754	10,754	10,75
Yen giapponese	3,87	3,87	3,85	3,87	3,84	3,87	3,844	3,87	3,87	3,87

Media dei titoli del 24 aprile 1978

Rendita 5 % 1935	72,40
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,075
» 5 % (Ricostruzione)	97,05
» 5 % (Città di Trieste)	96,75
» 5 % (Beni esteri)	96,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,575
» 5,50 % » » 1968-83	83,20
» 5,50 % » » 1969-84	80,40
» 6 % » » 1970-85	80,30
» 6 % » » 1971-86	76,65
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,35
» 9 % » » 1976-91	82,70
» 10 % » » 1977-92	89,75

Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,25
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,875
» » » » 1-10-1979	101,35
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	95,825
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,175
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,575
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	89,875
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,45
» » » 10 % 1- 1-1981	93,75
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,35
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1978

Dollaro USA	869,50
Dollaro canadese	759,75
Franco svizzero	441,115
Corona danese	152,28
Corona norvegese	159,80
Corona svedese	186,58
Fiorino olandese	390,45
Franco belga	26,825
Franco francese	187,025
Lira sterlina	1584,15
Marco germanico	417,455
Scellino austriaco	57,951
Escudo portoghese	20,725
Peseta spagnola	10,755
Yen giapponese	3,826

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centoventi posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina a consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoventi posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle intendenze di finanza da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

	Numero dei posti
Piemonte	13
Valle d'Aosta	2
Liguria	10
Lombardia	22
Veneto	11
Friuli-Venezia Giulia	6
Emilia-Romagna	13
Toscana	9
Marche	5
Umbria	4
Lazio	12
Abruzzo	3
Sardegna	10

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data d'immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso università italiane:

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi », di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono altresì ammessi, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono parteciparc al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nei commi secondo e terzo dell'art. 1 del presente bando). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dello ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato di un medico militare o del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale.

Seconda prova:

economia politica;
scienza delle finanze;
diritto tributario.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

diritto penale (parte generale);
diritto processuale civile e penale;
contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 24 e 25 luglio 1978 alle ore otto ed avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede degli esami sopra indicati per ragioni di forza maggiore. Tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1978
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 218

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1500)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato il . . . a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoventi posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

(1) . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(3466)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 97 del 20 ottobre 1976, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia del 20 gennaio 1978, prot. n. 1126, con la quale si designava il dott. Lucio Mastromatteo presidente della commissione giudicatrice del concorso suddetto, in sostituzione del dott. Luigi Lo Prejato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;

Visto il decreto di delega n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

Il dott. Lucio Mastromatteo, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974, in sostituzione del dott. Luigi Lo Prejato.

Sondrio, addì 31 gennaio 1978

p. Il presidente: GIANCOLA

(3393)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 98 del 19 ottobre 1976, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;

Vista la nota dell'assessorato regionale alla Sanità del 20 gennaio 1978, prot. n. 1125, con la quale si designava il dott. Paolo Capretti presidente della commissione giudicatrice del concorso suindicato, in sostituzione del dott. Luigi Lo Prejato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

Il dott. Paolo Capretti, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974, in sostituzione del dott. Luigi Lo Prejato.

Sondrio, addì 31 gennaio 1978

p. Il presidente: GIANCOLA

(3394)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653, prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974 bandito con precedente decreto n. 426, prot. n. 291 in data 14 gennaio 1976;

Visto il successivo decreto n. 653, prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Orlando Campitelli, vincitore della prima condotta medica del comune di Grizzana, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Corrado Brignola ha diritto alla nomina a termine di legge, a seguito di rinuncia alla condotta stessa da parte di precedenti classificati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La prima condotta medica del comune di Grizzana è assegnata al dott. Corrado Brignola.

Bologna, addì 15 marzo 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(3305)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 13 gennaio 1978, n. 1.

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24: « Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è sostituito dal seguente:

« La Regione siciliana assicura il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori dal comune o frazione diversa dello stesso comune una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato qualora non esista nel comune o frazione di residenza la corrispondente scuola statale.

Hanno diritto altresì alle provvidenze previste dalla presente legge gli alunni che frequentano gli istituti per ciechi o per ipodotati, statali, regionali e comunali o comunque autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge gli alunni che frequentano scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a L. 250.000 e gli alunni convittori in istituti con rette a carico dello Stato, della Regione o di altri enti e, se a proprio carico, superiori a L. 700.000 annue.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono aggiunti i seguenti commi:

« La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, al sindaco del comune di residenza, entro il 30 novembre di ogni anno.

La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno e la scelta del mezzo di trasporto su quello più economico.

Per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea i comuni possono concedere agli aventi diritto un contributo *pro-capite* nella misura mensile appresso specificata:

a) per percorrenze giornaliere da 3 e sino a 12 chilometri, lire 15 mila;

b) per percorrenze giornaliere oltre i 12 chilometri, lire 20 mila.

Il contributo è corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno quindici giorni nel mese ».

Art. 3.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni interessati non serviti da mezzi pubblici di linea, contributi per l'acquisto di scuolabus nella misura corrispondente al relativo costo.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni terremotati della Valle del Belice a totale o parziale trasferimento, contributi per l'acquisto di scuolabus nella misura corrispondente al relativo costo.

L'acquisto degli scuolabus di cui ai precedenti primo e secondo comma deve preferibilmente avvenire presso ditte costruttrici nella Regione siciliana.

Per le finalità del primo comma del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa straordinaria di lire 1.000 milioni.

Per le medesime finalità è autorizzata per il triennio 1979-1981 la spesa complessiva di lire 750 milioni.

Per le finalità del secondo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa straordinaria di lire 200 milioni.

Art. 4.

I contributi per il funzionamento e la manutenzione degli scuolabus, esclusi gli oneri per il personale, rientreranno fra quelli previsti per le finalità della presente legge nella misura *pro-capite* mensile corrispondente rispettivamente al 50 per cento ed al 75 per cento del contributo previsto alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Art. 5.

L'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, anticipa lo stanziamento previsto per le finalità della presente legge fino al 70 per cento della somma corrisposta ai comuni nel precedente anno scolastico ».

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modificazioni, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'aumento delle tariffe dei servizi pubblici, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni che si iscrive al cap. 38703 del bilancio regionale da utilizzare per l'anno scolastico 1976-77.

Art. 7.

All'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1978 l'ammontare delle spese destinate alle finalità della presente legge, sarà determinato in relazione alle necessità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ».

Art. 8.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

quanto a lire 600 milioni, ricadenti nell'esercizio in corso, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio per l'anno 1977;

quanto a lire 1.200 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario 1978 ed agli oneri per gli esercizi finanziari successivi, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 gennaio 1978

BONFIGLIO

CANGIALOSI

(2248)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (4111C0781190)